

# **IL DECRETO DI LOTTA OBBLIGATORIA: MISURE FITOSANITARIE PREVISTE E SCELTE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE**

Alberto Contessi

Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna

Bologna 24 febbraio 2010



## DM 30 OTTOBRE 2007

*Misure di emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della Commissione 2006/464/CE*

- Divieti (art. 3)
- Produzione e circolazione nel territorio nazionale (art. 5)
- Requisiti particolari (art. 6)
- Indagini e notifiche (art. 7)
- Zone delimitate (artt. 8 – 9 – 10)
- Autorizzazioni (art. 12)



## Divieti (art. 3)



- E' vietato introdurre, spostare o detenere **esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo dell'organismo e vegetali infestati dallo stesso**
- E' vietato spostare vegetali al di fuori o **all'interno delle zone delimitate** di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto

# Produzione e circolazione dei vegetali all'interno del territorio nazionale (art. 5)



- I vegetali sono sottoposti a **controlli fitosanitari alla produzione**
- In fase di commercializzazione i **vivaisti notificano al SF i movimenti di piante e materiali di moltiplicazione, con i dati identificativi degli acquirenti**

# Produzione e circolazione dei vegetali all'interno del territorio nazionale (art. 5)



- I vegetali possono essere spostati dal loro luogo di produzione solo se accompagnati dal **passaporto delle piante** (anche se destinati ad utilizzatori non professionali)

## Requisiti particolari (art. 6)



- Il passaporto delle piante può accompagnare i vegetali solo se sono stati coltivati in una **zona di produzione esente** dall'organismo nocivo

# Requisiti particolari (art. 6)



- **Zona esente:**
  - ✓ Uno Stato della Comunità dove l'organismo non è presente
  - ✓ Un luogo che il SF ha riconosciuto indenne dall'organismo nocivo

# Indagini e notifiche (art. 7)

- Ogni anno il SF effettua **controlli ufficiali sul territorio** in collaborazione con il CFS
- La presenza dell'insetto in aree precedentemente indenni va comunicata al SFC




## Indagini e notifiche (art. 7)

- Chiunque sospetti o accerti la nuova comparsa dell'organismo è obbligato a darne immediata comunicazione al SFR  
(Se questo comma ha senso in zone precedentemente indenni, non lo ha più nelle zone infestate)




# Fissazione delle zone delimitate (art. 8)

- Quando viene confermata la presenza dell'organismo in una zona, i **SF fissano le zone delimitate e prescrivono le misure ufficiali** previste impartendone le prescrizioni attuative



# Zone delimitate (art. 9)



- **ZONA FOCOLAIO**
  - ✓ Dove si ritiene ancora possibile l'eradicazione dell'organismo
- **ZONA INSEDIAMENTO**
  - ✓ Dove la diffusione dell'organismo è tale che non si ritiene più possibile la sua eradicazione

# Zone delimitate (art. 9)

- **ZONA FOCOLAIO:**  
è costituita dall'area infestata e comprende tutti i vegetali con sintomi e, se necessario, tutti vegetali che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione + una fascia tampone con un limite di almeno **15 km** al di là del confine **dell'area infestata**
- **ZONA INSEDIAMENTO:**  
è costituita dall'area infestata e comprende tutti i vegetali con sintomi + una fascia tampone con un limite di almeno **15 km** al di là del confine **dell'area infestata**

## Zone delimitate (art. 9)



Se in base ai controlli annuali l'organismo non è più rinvenuto nelle **zone focolaio** (in cui sono stati effettuati interventi di eradicazione) per un **periodo di 3 anni**, tali zone sono abolite e non sono più applicate le misure previste **(La presenza dell'insetto nei castagneti rende questa possibilità praticamente impossibile)**

# Misure nelle zone delimitate (art. 10)

- **NELLE ZONE FOCOLAIO**
  - **divieto di spostamento dei vegetali al di fuori o all'interno delle stesse**
  - **Azioni destinate ad eradicare l'organismo nocivo**



# Misure nelle zone delimitate (art. 10)

- **NELLE ZONE FOCOLAIO**
- **Distruzione delle piante infestate e di tutte le piante che mostrano i sintomi causati dall'organismo e, se necessario, di tutte le piante di uno stesso lotto al momento dell'impianto**

**(Tranne che non si tratti di vivai o di giovani impianti appena messi a dimora, tale azione è del tutto inutile, oltre che estremamente costosa e di difficile applicazione)**



# Misure nelle zone delimitate (art. 10)



- **NELLE ZONE INSEDIAMENTO**
  - **divieto di spostamento dei vegetali al di fuori o all'interno di esse**

**(Se il divieto di spostamento all'interno della zona focolaio può avere una qualche giustificazione, tale divieto non ha alcun senso nelle zone di insediamento)**

# Autorizzazioni (art. 12)

- A seguito di una specifica valutazione del rischio fitosanitario, i **SF possono autorizzare gli spostamenti di vegetali all'interno delle zone delimitate**



# Autorizzazioni (art. 12)

- In Regione Emilia-Romagna i pochi vivai di castagno presenti si trovano in zona indenne, per cui non è stato necessario prevedere specifici provvedimenti, diversamente è possibile operare esclusivamente in strutture protette, sotto rete antiinsetto, almeno nel periodo in cui il cinipide può volare (dal 1° maggio al 31 ottobre)




# Determinazione del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna

- A fronte della necessità di contemplare nella mappa relativa alla zona di insediamento anche i territori dei comuni dell'alta Val Marecchia, prima nelle Marche, ed entrati recentemente a far parte dell'Emilia-Romagna, il 23/02/2010 è stata adottata una nuova determinazione.




# Determinazione n. 1735 del 23/02/2010

- La determinazione prevede l'istituzione di **un'unica zona di insediamento** ottenuta unendo i bordi delle varie fasce tampone di 15 Km di profondità.  
La zona di insediamento in alcuni punti deborda nelle regioni Liguria, Toscana e Marche.




# Determinazione n. 1735 del 23/02/2010

- La determinazione prevede la possibilità di poter autorizzare, con specifica autorizzazione e previo valutazione del rischio fitosanitario, alle condizioni fissate a livello nazionale, gli spostamenti dei vegetali di castagno prodotti all'interno della zona di insediamento.



# Determinazione n. 1735 del 23/02/2010

- La determinazione consente, nel periodo 1° novembre 30 aprile, l'ingresso e l'uscita dei vegetali di castagno dalla zona di insediamento, ma prodotti all'esterno, senza ulteriore autorizzazione.



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

